

COMPENSORIO ALPINO TO1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca

CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE
Stagione venatoria 2026/2027

1. PREMESSA

1.1 Per la stagione venatoria 2026/2027 sul territorio del CATO1 è organizzata la caccia di selezione al Cinghiale nel periodo 15 maggio 2026 - 15 marzo 2027, con la sospensione nel periodo natalizio 22 dicembre 2026 - 6 gennaio 2027 compresi e nei sabati di maggio e di giugno in cui si effettuano dei censimenti, nelle zone di censimento.

1.2 Il piano di prelievo, unico per tutto il territorio del CATO1, è suddiviso nelle classi di Giovani (0-12 mesi di ambo i sessi, striati e rossi), Maschi adulti (maschi di oltre 12 mesi) e Femmine adulte (femmine di oltre 12 mesi) come segue:

Giovani (0-12 mesi)	Maschi adulti (>12 mesi)	Femmine adulte (>12 mesi)	Totale
180	42	78	300

1.3 Le autorizzazioni che vengono rilasciate sono per l'abbattimento di un capo di qualunque classe. In caso di raggiungimento del numero di capi prelevabili per una classe comporta il divieto di abbattimento di capi di quella classe. L'abbattimento di un capo di una classe non più prelevabile è considerato abbattimento non conforme e comporta la segnalazione del nominativo del cacciatore agli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

1.4 L'obiettivo prioritario della caccia di selezione al cinghiale, per la stagione venatoria 2026/2027, è quello del depopolamento della specie previsto dalle disposizioni per l'eradicazione della Peste Suina Africana sul territorio regionale. Il territorio dove è possibile effettuare il prelievo è tutto il territorio del CATO1, comprese le Aree di Caccia Specifica, esclusi gli Istituti di Protezione (Oasi, ZRC). Gli uffici del CATO1 si riservano comunque la possibilità di indirizzare il prelievo nelle zone dove si osservano i maggiori danni, sulla base delle domande di indennizzo da parte degli imprenditori agricoli, delle segnalazioni degli amministratori pubblici, contattando individualmente soci autorizzati per chiedere loro di intervenire in quelle zone.

1.5 Il presente regolamento è redatto sulla base delle "Linee guida per la Gestione del Cinghiale nella Regione Piemonte" (D.G.R. n. 17-5754 del 6.5.2013), del P.R.I.U. Piemonte e di tutte le disposizioni regionali in materia di gestione della Peste Suina Africana e di attività venatoria. Queste disposizioni regionali e il regolamento per la caccia di selezione adottato dal CATO1 potrebbero subire variazioni in relazione all'emanazione di successivi provvedimenti in relazione all'evoluzione dell'epidemia della Peste Suina Africana.

2. REQUISITI

2.1 Possono partecipare a questa caccia tutti i cacciatori ammessi nel CATO1 ma anche i cacciatori ammessi in altri CA/ATC purché richiedano l'ammissione al CATO1 come soci temporanei pagando la relativa quota economica (200 euro).

2.2 Possono partecipare alla caccia di selezione al cinghiale tutti i cacciatori che ne facciano richiesta, che paghino le quote economiche previste e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) attestato di partecipazione ad uno specifico corso formativo di abilitazione alla caccia di selezione al Cinghiale organizzato dal CATO1 o da altro ATC/CA della Regione Piemonte. Non sono equipollenti gli attestati di superamento di corsi per il controllo del cinghiale organizzati delle Province o dalla Città Metropolitana di Torino;

2) certificato di “superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata”. Tale certificato non è necessario:

a) per i cacciatori in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio nella zona delle Alpi acquisita prima del settembre 1996;

b) per i cacciatori in possesso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti;

c) per i cacciatori in possesso di una prova di tiro eseguita ai sensi dell'abrogato comma 6 dell'art. 12 della LR 5/2018.

3) versamento della quota di ammissione per la caccia di selezione al cinghiale di 50 euro.

2.3 Gli uffici del CA ricevono le adesioni di chi è interessato a frequentare il corso di abilitazione per la caccia di selezione per il Cinghiale e comunicano quando si terranno i corsi, che avranno durata non superiore a 4 ore, e in quale forma/modalità saranno organizzati.

3. ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO

3.1 Partecipazione al prelievo

3.1.1 Il cacciatore interessato a partecipare a questa caccia deve fare richiesta su modulo specifico disponibile presso gli uffici del CA o scaricabile dal sito. La quota economica annuale per partecipare alla caccia di selezione al cinghiale è di 50 euro, pagabile a mezzo bollettino di conto corrente postale o bonifico o con POS presso l'ufficio del CA o direttamente on-line sul sito del CA.

3.1.2 Il cacciatore autorizzato che ha pagato la quota economica riceve dal CATO1 una scheda autorizzativa, un blocchetto di tagliandi madre/figlia da imbucare nelle apposite cassette prima e due contrassegni da apporre al garretto dei capi abbattuti. Ulteriori contrassegni saranno forniti man mano che i precedenti vengono utilizzati.

3.2 Mezzi e modalità di caccia

3.2.1 La caccia al cinghiale in forma selettiva può essere effettuata, alla cerca, all'aspetto o da appostamento, esclusivamente con fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6x40 mm a caricamento manuale o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente massimo quattro colpi (o due se la caccia si effettua in giornate in cui è aperta la caccia anche ad altre specie) e un colpo in canna per un totale di 5 cartucce. E' consentito l'uso di fucili combinati ma solo con la canna rigata. E' consentito l'uso dell'arco purché con potenza non inferiore a 60 libbre. I soci che intendono usarlo devono comunicarlo agli uffici del CA.

3.2.2 La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

3.2.3 Il cacciatore autorizzato deve, preventivamente ad ogni uscita di caccia, imbucare lo specifico tagliando nelle cassette utilizzabile per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti, segnare la giornata sul tesserino e annotare l'uscita sul retro della scheda autorizzativa. In caso di

abbattimento, annotare il prelievo sul tesserino ed applicare il contrassegno al garretto della carcassa dell'animale.

3.2.4 Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare, sia sul lato ventrale che sul lato dorsale, bretelle o capi d'abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità. Procedere al tiro esclusivamente quando si abbia certezza che il proiettile, nel caso l'animale venga mancato, impatti al suolo o contro una barriera fisica in grado di interrompere la sua traiettoria. Rispettare le distanze dalle strade e dalle case imposte dalla legge.

3.2.5 In caso di ferimento di un animale, il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione al CA e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero avvalendosi della collaborazione di conduttori abilitati con il cane da traccia, anch'esso abilitato.

3.2.6 Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia per il recupero dei capi feriti. Non è altresì consentito avvalersi di battitori.

3.2.7 Le giornate di caccia per il prelievo selettivo del cinghiale nel territorio del CATO1 sono lunedì, giovedì e sabato.

3.2.8 Per ragioni organizzative il carniere individuale giornaliero è limitato a due capi al giorno.

3.2.9 Per ragioni di sicurezza non è autorizzato il prelievo selettivo notturno (oltre gli orari di inizio e fine della giornata di caccia) ma è consentito, sia alla cerca per l'individuazione dei cinghiali che per favorire e attuare in sicurezza gli abbattimenti, l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

3.2.10 Per favorire il prelievo è autorizzata, in deroga al divieto della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la pratica del foraggiamento "attrattivo" con mais da granella. E' vietato l'utilizzo di scarti alimentari/di macellazione o di altri rifiuti organici, l'allestimento di più di 2 siti di foraggiamento per km quadrato, e il foraggiamento va sospeso, con rimozione dell'alimento residuo, al termine degli interventi di depopolamento e comunque a seguito di comunicazione da parte del CATO1. E' consentito un utilizzo massimo di 2kg di mais da granella al giorno per sito.

3.2.11 Nel periodo 1° settembre 2026 - 31 gennaio 2027 possono esercitare la caccia di selezione al cinghiale solo i cacciatori assegnatari di un capo ruminante nel distretto assegnato per il ruminante, nel periodo di validità dell'autorizzazione alla caccia al ruminante. In questo caso non è tenuto ad imbucare il tagliando in quanto imbuca già quello per la caccia al ruminante e non è tenuto a segnare la giornata di caccia sulla scheda autorizzativa per la caccia di selezione al cinghiale in quanto lo fa già su quella del ruminante. In caso di assegnazione di un nuovo capo ruminante in un nuovo distretto, cambia anche il territorio dove poter cacciare il cinghiale in forma selettiva.

3.2.12 La caccia è consentita anche su terreno coperto in tutto o in parte da neve.

3.4 Controllo dei capi abbattuti

3.4.1 Non è più previsto alcun controllo sui capi abbattuti. Il cacciatore deve solo annotare l'abbattimento sul tesserino, comunicarlo al CA nelle 24 ore successive all'abbattimento mediante sms o whatsapp al numero **371-1893123** e compilare la scheda cinghiale fornita insieme all'autorizzazione e ai contrassegni (la stessa utilizzata nella caccia programmata).

3.4.2 L'autore del prelievo, o suo incaricato, deve inoltre consegnare la suddetta scheda, insieme ad un campione di diaframma per le indagini trichinoscopiche, all'ufficio del CA entro le 24-48 ore successive al prelievo. L'ufficio di Bricherasio è aperto per questo scopo il lunedì mattina 8.30-12.30 (per i cinghiali cacciati il sabato o il lunedì stesso), il martedì mattina 8.30-12.30 (per i cinghiali cacciati il lunedì) e il venerdì pomeriggio 14-17 (per i cinghiali cacciati il giovedì). Refrigerare o congelare i campioni se non possono essere conferiti entro il giorno successivo. Presentarsi muniti della scheda autorizzativa nominativa dove possa essere annotato il numero di un ulteriore eventuale contrassegno da rilasciarsi.

3.5 Misure di biosicurezza

3.5.1 E' buona norma non lasciare sul sito di abbattimento i sottoprodotti di cinghiale compresi i visceri addominali, toracici (corata) o la pelle che dovrebbero essere distrutti mediante interrimento in loco. Qualora si verifichi che la carcassa del cinghiale abbattuto non presenta segni anatomo-patologici riconducibili a Peste suina africana o altre patologie, è consentito, qualora non fosse possibile l'interrimento, il rilascio nell'ambiente dei visceri dell'animale.

3.5.2 In assenza di ulteriori successive indicazioni regionali si invita a:

- 1) disinfettare il mezzo o le parti del mezzo che sono stati a contatto con il cinghiale abbattuto e con il sangue;
- 2) disinfettare le attrezzature che sono state utilizzate per il trasporto dei cinghiali abbattuti o del materiale che è stato utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto;
- 3) lavare e disinfettare le calzature utilizzate durante la caccia;
- 4) lavare e disinfettare le apparecchiature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti (funi, ganci, coltelli, grembiuli, ecc.).

3.5.3 Nell'ambito della sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale, si invita tutti i cacciatori che dovessero ritrovarne, di non manipolarle e di segnalarle prontamente agli uffici del CA.

3.6 Norme generali

3.6.1 Si invitano i cacciatori autorizzati alla caccia di selezione a verificare successive ulteriori determinazioni relative alla regolamentazione di questa forma di caccia, conseguenti all'emanazione di ulteriori disposizioni regionali, soprattutto in materia di gestione dell'epidemia di Peste Suina. Allo scopo si rimanda al sito internet del CATO1.

3.6.2 I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti entro e non oltre il 31 marzo 2027, unitamente alla scheda autorizzativa, secondo i tempi e i modi comunicati dal CA. La mancata restituzione dei contrassegni entro tale scadenza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Calendario venatorio regionale (400 euro).

3.6.3 Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale 5/2018, dal calendario venatorio regionale e dalle altre norme vigenti.

3.6.4 Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale e delle altre leggi vigenti in materia.